NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO, DI PATRONATI, DI PREVIDENZA PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

Art. 4

Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608

Versione in vigore dal 11 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali
Estremi	Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-collocamento-di-patronati-di-previdenza-per-gli/art-4-disposizioni-in-materia-di-cassa-integrazione-salariale-straordinaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it